

Sentenza: 25 giugno 2008 n. 250

Materia: Caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 primo e secondo comma, lett. s), Cost.

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga) artt. 2 e 3

Esito:

Illegittimità delle disposizioni impugnate

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Governo, con ricorso n. 18 del 2007, ha impugnato gli articoli 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga) deducendo il contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Le disposizioni impugnate stabiliscono in particolare che ogni anno il Consiglio regionale approvi con legge il piano elaborato dalla Giunta per i prelievi in deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, "i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti", il governo ricorrente ritiene che gli articoli 2 e 3 della legge regionale impugnata, nello stabilire che il Consiglio regionale approvi ogni anno con legge-provvedimento i prelievi in deroga, "indipendentemente dalla verifica di un danno concreto", siano in contrasto con il regime delle deroghe introdotto dalla menzionata direttiva, introducendo bensì un sistema di deroga ordinario, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna.

La Corte Costituzionale ha giudicato, nel merito, fondata la questione. La stessa Consulta ha già in passato avuto modo di chiarire (sentenza n. 168 del 1999) che il potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva è esercitabile dalla regione solo in via eccezionale "*per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima*". Il legislatore statale è intervenuto in materia con la legge 3 ottobre 2002, n. 221 che ha integrato la legge 157/92 introducendo l'art. 19 bis. Quest'ultima disposizione prevede che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli art. 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni

della legge 157/1992. La legge statale ha stabilito, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa annullare i provvedimenti regionali di deroga, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e dopo aver diffidato la regione interessata.

Ad avviso della Corte, il regime di autorizzazione del prelievo in deroga contemplato dalle norme impugnate, prevedendo il ricorso ad un atto di rango legislativo, precluderebbe l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria e con la legge statale; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Gli articoli 2 e 3 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2007 sono pertanto dichiarati illegittimi.